



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

12 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14358/2018**, avente ad oggetto contratto di  
somministrazione di energia elettrica, promossa da:

Il [REDACTED], in persona del  
legale rappresentante p.t., sig. [REDACTED] con sede in San Nicola La Strada (CE) alla  
via [REDACTED] elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla [REDACTED]  
presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende

ATTRICE-OPPONENTE

contro

[REDACTED] S.r.l , in persona del legale rappresentante p.t. [REDACTED] con  
sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5; P.IVA [REDACTED] elettivamente



domiciliata in Napoli, alla [REDACTED] nello studio dell'Avv. [REDACTED]

del Verme [REDACTED] che la rappresenta e difende

CONVENUTA/OPPOSTA

## CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24-10-2022 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n.2124/18, notificatole in data 21-3-2018, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma di euro 7447,47, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse dalla [REDACTED] Srl per la fornitura di energia elettrica in favore del [REDACTED] (d'ora innanzi [REDACTED] per brevità).

In particolare, la ricorrente esponeva che in data 31-12-2014 veniva concluso tra la [REDACTED] srl e il [REDACTED] un contratto avente ad oggetto la fornitura da parte della istante alla resistente di energia elettrica in relazione al punto di prelievo: [REDACTED] presso via [REDACTED], San Nicola La Strada (CE).

Deduceva che in seguito alle forniture venivano emesse ed inviate dalla ricorrente alla resistente le seguenti fatture: Fattura nr [REDACTED] del 10-02-2016 di € 2.053,06 (acconto 1.053,06 €); Fattura nr [REDACTED] del 10-03-2016 di € 2.139,93; Fattura nr [REDACTED] del 11-04-2016 di euro 2.197,01; Fattura nr [REDACTED] del 10-05-2016 di €



2.110,53; che tali fatture rimanevano insolute per l'importo complessivo di euro 7447,47

e che vani erano stati i vari solleciti di pagamento, ragion per cui si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.

Con atto di citazione notificato in data 30-4-2018 il [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio de quo sulla base di una pluralità di elementi.

In primo luogo, lo stessa disconosceva il contratto e le fatture allegati nella fase monitoria, ai sensi degli artt.2719 cc e 214 cpc. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità del ricorso monitorio, non essendo stato preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, essendo competente per territorio, a suo dire, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero il Tribunale di Nola. Deduceva l'illeggibilità delle ultime due pagine del contratto depositato nella fase monitoria, rilevando, altresì, che il documento de quo integrasse una mera proposta di contratto, il cui perfezionamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ma ancor prima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c., si sarebbe dovuto realizzare con l'accettazione della proposta, che avrebbe dovuto essere comunicata al proponente, ciò che non era avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, l'intimata negava il valore probatorio delle fatture commerciali, in quanto le stesse non risultavano regolarmente vidimate e registrate, come richiesto ex art.634 cpc; contestava l'avvenuta erogazione di energia elettrica nei periodi indicati nelle 4 fatture poste a base del ricorso monitorio; infine, eccepiva che la fatturazione in contestazione



poggiava su consumi di energia presunti e non già effettivi, comportando in tal modo l'emissione di fatture di importi abnormi ed eccessivi rispetto all'attività economica dell'opponente.

Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando gli assunti di controparte.

In particolare, la stessa deduceva che il [REDACTED] aveva sempre ricevuto la fornitura di energia elettrica e aveva sempre pagato i relativi consumi fatturati e mai contestati, ad eccezione delle ultime fatture oggetto del ricorso monitorio che, peraltro, non erano mai state contestate prima del presente giudizio.

Precisava che l'opponente era in fornitura con [REDACTED] sin dal 2012, epoca del primo contratto (che l'opposta provvedeva a depositare all'atto della sua costituzione in giudizio) e che fino al presente giudizio non aveva mai contestato alcunchè, pagando sempre le fatture emesse, ad eccezione di quelle poste a base del decreto ingiuntivo. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, chiedeva la condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento ex art.2041 cc..

Nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc l'opposta precisava che:

-in data 13.06.2014 tra la società [REDACTED] s.r.l. e il [REDACTED] & C sas di

[REDACTED] (già [REDACTED] & C. sas in scioglimento/Liquidazione) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. [REDACTED] con sede in San Nicola La Strada (CE), alla via [REDACTED] intercorreva un rapporto contrattuale avente ad oggetto la



fornitura, da parte della [REDACTED] s.r.l., di energia elettrica presso un punto di prelievo:

POD — [REDACTED] — presso via [REDACTED] San Nicola La Strada (CE);

2. Al detto contratto venivano applicate le seguenti condizioni tecnico economiche (corrispettivi long time):  $F0=0,05800$  —  $F1=0,06180$  —  $F2=0,06080$   $F3=0,05180$ ;

3.- venivano regolarmente emesse le relative fatture tutte puntualmente pagate dall'odierna opponente;

4.- in data 31.12.2014, su richiesta del [REDACTED] [REDACTED] venivano proposte nuove condizioni tecnico economiche più favorevoli a quest'ultimo e precisamente:  $F0=0,05650$ — $F1=0,05960$ —  $F2=0,06060$  —  $F3=0,04560$ .

5.- dal mese di gennaio 2015 e sino al maggio 2016 venivano emesse le relative fatture di consumi, ove venivano applicate le condizioni tecnico economiche più favorevoli al [REDACTED] [REDACTED] che, peraltro, aveva sempre regolarmente pagato, ad eccezione delle ultime fatture (del 2016), oggetto del presente giudizio, come risultava dai partitari di [REDACTED]

L'opposta aggiungeva che per problemi di recesso con l'agente, non si rinveniva l'originale del contratto del 31-12-2014, in quanto in possesso dell'agente; precisava che le fatture poste a base del ricorso monitorio erano state emesse su consumi reali e non presunti; deduceva che le scritture contabili - depositate nella presente fase oppositiva -, in forza del valore probatorio alle stesse attribuito dall'art.2710 cc, potessero fondare il



convincimento del giudice in merito alla sussistenza del credito anche nel giudizio a cognizione piena.

Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc l'opponente deduceva che [REDACTED] non avesse fornito prova del perfetto funzionamento del contatore, prova che grava sul somministrante in caso di contestazione del quantum da parte dell'utente. Inoltre, asseriva che la proposta di contratto del 2012, depositata dall'opposta all'atto della sua costituzione in giudizio, fosse del tutto inconferente, basandosi il decreto ingiuntivo opposto sulla proposta di contratto del 2014 e rappresentando la produzione della proposta del 2012 solo un inammissibile tentativo di ampliare il thema decidendum; infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art.2041 cc, spiegata in via subordinata dall'opposta.

Con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc parte opponente eccepiva l'inammissibilità del deposito, ad opera della controparte, degli altri due contratti (oltre a quello posto a base del ricorso monitorio), l'uno del 20-9-2012 e l'altro del 13-6-2019, in quanto del tutto inconferenti rispetto al giudizio de quo.

Rileva il giudicante che gli altri due contratti, prodotti dall'opposta, recano la data, rispettivamente, del 20-9-2012 e del 13-6-2014 (e non già del 13-6-2019).

Inoltre, con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc parte opponente denunciava la posizione dominante della [REDACTED] srl e la posizione di soggezione del [REDACTED]

[REDACTED]



Con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc parte opposta contestava tutto quanto ex adverso dedotto; inoltre, aggiungeva che l'opponente, nel maggio 2016, chiedeva ed otteneva la voltura del contratto oggi disconosciuto in favore della [REDACTED] srl.

Il GI ammetteva le prove nei limiti di cui all'ordinanza del 13.5.2021 ed esaurita l'istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria. Parte opponente ha eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per le controversie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica dalla Delibera 209/2016/E/COM.

Si osserva che con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approvava il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità" (Testo Integrato Conciliazione-TICO), contenuto nell'allegato della delibera.

Dal predetto TICO si evince che i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art.6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: "Il Cliente o Utente finale che intende attivare la



procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo”.

Va aggiunto, a fini di completezza, che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non comporta automaticamente l'improcedibilità della domanda, posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale che si condivide, può essere concesso un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l'espletamento della procedura della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (es.art.5 comma 1 bis DL.vo n.28/2010; v.sul punto Cass. 8241/2020, che afferma, sia pure con riguardo alla materia delle telecomunicazioni, “Conclusivamente, deve ritenersi, in continuità con quanto già affermato da questa Corte sul punto, che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda. – A fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé - Che l'improcedibilità operi in questo caso con salvaguardia degli





effetti sia sostanziali che processuali della domanda, e con effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 bis c.p.c., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 c.p.c., in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 3, in materia di pubblico impiego, dalla L. n. 108 del 1990, art. 5, comma 1, in materia di licenziamenti individuali), sia dalla disciplina successiva e generale dettata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio”).

Per quanto attiene, poi, all'eccezione d'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sollevata da parte opponente, si ribadisce in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 24-11-2020. Si aggiunge, inoltre, che, oltrechè inammissibile, in quanto non formulata in modo completo, l'eccezione appare infondata, posto che l'obbligazione dedotta in giudizio è un'obbligazione liquida e, pertanto, si radica la competenza del Tribunale di Napoli sotto il profilo del *forum destinatae solutionis*, di cui agli artt.20 cpc e 1182 comma 3 cc, ragion per cui l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza e avendo [REDACTED] sede a Napoli, va riconosciuta la competenza per territorio del Tribunale di Napoli.

Passando al merito della controversia, si evidenzia quanto segue.

1)Parte opponente ha disconosciuto, con l'atto di opposizione, le firme apposte in calce al contratto del 31-12-2014, allegato nella fase monitoria, deducendo che le stesse non



sarebbero riconducibili a [REDACTED] l.r.p.t. della [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] ne ad alcun altro soggetto avente potere di firma per la detta società.

Si rileva che dall'esame del contratto del 31-12-2014, depositato nella fase monitoria, si evince che sottoscrittore del contratto de quo sarebbe [REDACTED] legale rappresentante del [REDACTED]. Quest'ultimo ha, dunque, disconosciuto come proprie le firme che figurano apposte sul testo contrattuale.

Ebbene, il disconoscimento operato dalla resistente appare incompatibile con l'avvenuta esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica dedotto in causa. L'esecuzione del contratto rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. poiché l'esecuzione, seppur parziale, ne produce il riconoscimento. "La ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente; pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente" (Cfr. Trib. Cremona 15.09.1989, in R. di proc. 91,594. Nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19 agosto 2009, n. 776).

Ed invero, parte opposta ha depositato nella presente fase oppositiva documentazione costituita dai partitari relativi agli anni 2015 e 2016, da cui si evince il pagamento di altre fatture da parte del [REDACTED] emesse in forza del medesimo contratto di somministrazione di energia elettrica dedotto in causa.



Va, inoltre, evidenziato che il [REDACTED] non ha contestato tale documentazione (ossia i partitari), né ha specificamente contestato la circostanza – addotta dall'opposta – relativa all'avvenuto pagamento, da parte dello stesso, delle altre fatture, diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio, ma pur sempre emesse in forza del medesimo contratto di fornitura di energia elettrica.

Inoltre, parte opponente non ha contestato, entro i termini di legge, quanto allegato dalla opposta nel ricorso monitorio in ordine all'avvenuto invio alla stessa delle fatture poste a base del ricorso e non risulta, dagli atti di causa, che il [REDACTED] abbia mosso contestazione alcuna in ordine a tali fatture in epoca antecedente alla instaurazione del presente procedimento.

La mancata contestazione delle forniture e delle fatture in epoca antecedente al presente giudizio sono fatti emblematici dell'avvenuta esecuzione delle forniture stesse, donde l'incompatibilità del disconoscimento operato dall'opponente con l'avvenuta esecuzione del contratto, ciò che induce a ritenere privo di effetti il disconoscimento stesso.

Va, altresì, evidenziato che la mancata contestazione delle forniture e delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo in epoca antecedente all'instaurazione del presente procedimento rappresenta un fatto che anche in relazione al disposto dell'art.116 cpc, depone per far ritenere fondata la pretesa attorea (di parte opposta).

Solo nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 cpc e, pertanto, tardivamente, parte opponente ha dedotto che [REDACTED] non avrebbe fornito la prova che le fatture non pagate siano state effettivamente ricevute dal [REDACTED] avendo essa rilevato anche la



mancata ricezione delle fatture.

In realtà, né nell'atto di opposizione, né nelle memorie ex art.183 comma 6 nn.1 e 2 cpc l'opponente ha specificamente contestato l'avvenuta ricezione delle fatture, formulando tale rilievo solo nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 cpc.

Né l'opponente ha mai contestato, nei suoi scritti difensivi, la circostanza, dedotta dalla ricorrente nel ricorso monitorio (v.punto IV della premessa del ricorso), che la [REDACTED] le inviava lettera di sollecito di pagamento delle fatture de quibus; eppure, non risulta che il [REDACTED] [REDACTED] abbia mai mosso obiezione alcuna, antecedentemente alla instaurazione del presente giudizio, in ordine alla richiesta di pagamento delle fatture in questione, neppure dopo avere ricevuto la lettera di messa in mora indicata in ricorso.

Ulteriore elemento di prova nel senso della sussistenza del rapporto contrattuale di fornitura dedotto in causa si ricava, poi, dal modulo di voltura (doc.7 allegato da parte opposta unitamente alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc). Ed infatti, tale modulo reca timbro e firma del [REDACTED] e della [REDACTED] srl; con tale atto le due società dichiarano che l'azienda entrante subentra nel contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con [REDACTED] srl nella località di fornitura in via [REDACTED] [REDACTED] San Nicola La Strada, POD [REDACTED] (che è il medesimo POD indicato nel contratto del 31-12-2014 posto a base del ricorso monitorio). Tale documento non è stato disconosciuto da parte opponente nella memoria ex art.183 comma 6 n.3 cpc, ossia successivamente alla produzione dello stesso.

Ulteriori elementi di prova in ordine alle forniture di energia elettrica, eseguite da [REDACTED]



in favore del [REDACTED] [REDACTED] si ricavano, altresì, dalle fatture emesse dalla [REDACTED] srl all'ordine di [REDACTED] srl, da cui si evince che il POD del [REDACTED] [REDACTED] era in fornitura con [REDACTED] durante il periodo in contestazione (v.fatture emesse dalla Interconsult srl allegate unitamente alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc di parte opposta).

Per quanto attiene, poi, al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, operato dal [REDACTED] [REDACTED] nell'atto di opposizione, sia in relazione al contratto del 31.12.2014, che in relazione alle fatture, allegati nella fase monitoria, si rileva che il detto disconoscimento appare privo di effetti giuridici, in quanto generico e non motivato.

Appare opportuno ricordare che in tema di prova documentale, l'art. 2719 c.c., che esige l'espreso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche, ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cassazione civile, sez. II, 11/01/2006, n. 212).

Orbene, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico



contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).

In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2004, n. 16232; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 - Redazione Giuffrè 2010, secondo cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico, motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o di terzi").

Ebbene, nella fattispecie in esame, il difensore della società opponente nel suo primo scritto difensivo ha operato un disconoscimento generico e non motivato, in quanto non ha indicato i profili che intendeva contestare con riferimento ai documenti impugnati, né



le ragioni del disconoscimento stesso.

Pertanto, il disconoscimento della conformità delle copie all'originale, per come proposto, va reputato inammissibile.

Gli esiti della istruttoria svolta depongono nel senso della sussistenza tra le parti del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e dell'avvenuta esecuzione delle forniture di energia elettrica, oggetto di causa, in favore della società opponente da parte dell'opposta [REDACTED]

Le dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] in sede di interrogatorio formale all'udienza del 28-4-2022 risultano smentite dalla documentazione in atti. Alla domanda "5) vero che in data 9.05.2016 il [REDACTED] [REDACTED] chiedeva ad [REDACTED] tramite il sig. [REDACTED] [REDACTED] di volturare il contratto di somministrazione in essere fino a quel momento a favore della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.", il [REDACTED] ha risposto: "non lo so, perché ad aprile 2016 ho ceduto l'attività e non so nulla di quello che è accaduto dopo tale data".

Rispondendo al capo 6) ("vero che [REDACTED] accettava la voltura richiesta dal [REDACTED] [REDACTED] e proseguiva la fornitura con la società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l."), il [REDACTED] ha risposto: "non lo so per gli stessi motivi di cui sopra. Per quanto mi ricordo non ho mai sottoscritto una richiesta di voltura".

Rispondendo al capo 8), [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato di non avere mai fatto contestazioni in merito alla fornitura di energia elettrica, di avere stipulato un contratto con [REDACTED] nel 2012 e dopo, di non ricordare di avere stipulato nessun altro contratto.



Ebbene, la dichiarazione del [REDACTED] di non avere mai sottoscritto una richiesta di voltura è contraddetta dalla documentazione in atti, posto che dal modulo di voltura depositato da parte opposta in data 31.10.2019 risulta che il [REDACTED] chiedeva la voltura del contratto di fornitura elettrica stipulato con [REDACTED] a partire dal mese di maggio 2016. Tale documento non è stato espressamente disconosciuto da parte opponente e, pertanto, è pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice.

Il teste addotto da parte opposta, [REDACTED] che lavora in [REDACTED] come impiegata e che all'epoca di fatti curava la ricezione dei contratti, ha confermato la circostanza relativa alla richiesta di voltura del contratto di somministrazione di energia elettrica effettuata dal [REDACTED] in favore della [REDACTED] srl.

Sul capo 8) (" 8 [REDACTED] sin dall'accettazione della proposta contrattuale del 20.09.2012 sino al maggio 2016 ha sempre ed ininterrottamente somministrato (per il tramite di Interconsult s.r.l.) energia elettrica al [REDACTED] & C sas di [REDACTED] (già [REDACTED] & C. sas in scioglimento/Liquidazione) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. [REDACTED] con sede in San Nicola La Strada (CE), alla via [REDACTED] al punto di prelievo: POD [REDACTED] presso via [REDACTED] San Nicola La Strada (CE) 81020 senza alcuna contestazione di sorta"), la teste [REDACTED] ha risposto affermativamente, precisando che durante il lasso di tempo da fine settembre 2012 a maggio 2016, [REDACTED] non ha mai ricevuto contestazione alcuna da parte del [REDACTED]

Il teste di parte opponente [REDACTED] figlia di [REDACTED] legale rappresentante della





società opponente, ha reso dichiarazioni contraddette dalla documentazione in atti, avendo ella affermato, rispondendo al capo 6): “Ribadisco che mio padre non fece la richiesta di voltura perché cedette l’attività, non so dire se sia stata fatta la richiesta. Non so dire se la società cessionaria abbia fatto essa stessa la richiesta di voltura. Posso dire queste cose in quanto comunque mi interessavo dell’attività di mio padre e parlo con mio padre della sua attività”.

Si rileva, ancora una volta, che dal modulo di voltura in atti si evince che [REDACTED] quale legale rappresentante del [REDACTED] richiese la voltura del contratto di fornitura elettrica stipulato con [REDACTED] in favore della [REDACTED] srl.

La teste [REDACTED] ha poi affermato, in risposta al capo 8), di pensare che la fornitura di energia elettrica in favore del [REDACTED] fosse stata resa sempre da [REDACTED] non avendo il padre cambiato il fornitore. Ha precisato di sapere che il fornitore era [REDACTED] che il contratto fu stipulato con [REDACTED] ma di non saperne dire la data di stipula.

[REDACTED] teste di parte opponente, sentito a prova contraria all’udienza del 23.6.2022, ha riferito che [REDACTED] non si occupò personalmente della voltura, in quanto gli disse che la [REDACTED] srl si sarebbe occupata personalmente della voltura e della scelta del fornitore. Il teste ha precisato di essere a conoscenza di tali circostanze, in quanto conosce [REDACTED] da molto tempo e frequentava anche il supermercato ed era anche presente durante tutte le trattative di cessione dello stesso.

La dichiarazione del teste [REDACTED] appare contraddetta dal modulo di voltura in atti, che reca timbro e firma del [REDACTED] inoltre, trattasi di testimonianza de relato,



posto che il teste ha deposto su una circostanza, relativa alla voltura, di cui fu informato dallo stesso [REDACTED] [REDACTED]. Ciò detto, deve osservarsi che la testimonianza, in quanto de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985).

Il teste [REDACTED] non ha, poi, fornito informazione alcuna in merito alle circostanze di cui al capo 8) della memoria istruttoria di parte opposta. Lo stesso al riguardo ha risposto di non esserne a conoscenza, in quanto [REDACTED] [REDACTED] non gli aveva mai parlato, specificamente, del contratto di fornitura elettrica e del suo svolgimento.

L'altro teste di parte opposta, [REDACTED] [REDACTED] che ha riferito di svolgere attività di direzione delle operation in [REDACTED] e di vedere, quindi, tutte le documentazioni inerenti i contratti di fornitura, ha confermato la circostanza relativa alla richiesta di voltura del contratto di somministrazione di energia elettrica da parte del [REDACTED] [REDACTED] in favore di [REDACTED] [REDACTED] srl e la circostanza relativa all'avvenuta somministrazione di energia da parte di [REDACTED] in favore del [REDACTED] [REDACTED].

Si può, dunque, concludere che gli esiti della prova testimoniale assunta abbiano dato riscontro alle circostanze addotte da parte opposta: la teste [REDACTED] ha confermato che [REDACTED] ha fornito energia elettrica al [REDACTED] [REDACTED] da settembre 2012 a maggio 2016 e, quindi, anche nel periodo in contestazione, per il quale sono state emesse le



fatture oggetto di causa.

Anche la teste di parte opponente, [REDACTED] ha confermato che la fornitura di energia elettrica in favore del [REDACTED] è stata resa sempre da [REDACTED] non avendo il padre cambiato il fornitore.

Il teste [REDACTED] ha, anch'egli, confermato le circostanze di fatto allegate dall'opposta.

Pertanto, le deposizioni dei tre testi [REDACTED] smentiscono quanto dedotto nell'atto di opposizione dal [REDACTED] avendo quest'ultimo contestato l'avvenuta erogazione di energia elettrica, da parte della società opposta, nei periodi indicati nelle fatture poste a base del ricorso monitorio.

Nulla, invece, si ricava in senso contrario - rispetto alla allegazione di parte opposta della fornitura di energia elettrica in favore dell'opponente nei periodi in questione - dalla testimonianza di [REDACTED]

2. Parte opponente ha dedotto che il documento del 31.12.2014 allegato nella fase monitoria integrerebbe una mera proposta di contratto, a cui non sarebbe seguita la comunicazione dell'accettazione del fornitore, con conseguente mancato perfezionamento del vincolo contrattuale.

Ebbene, la tesi di parte resistente appare infondata.

Ed invero, dalla stessa clausola di cui all'art.3 del contratto in atti, richiamata dalla resistente, si evince che il contratto poteva concludersi in due modi: o mediante



accettazione della proposta di contratto da parte del fornitore da comunicarsi in forma scritta anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza o mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'art.1327 cc.

Non occorre, dunque, necessariamente, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale, la comunicazione al proponente dell'accettazione del fornitore, potendo il contratto concludersi anche mediante l'inizio dell'esecuzione, ex art.1327 cc, norma espressamente richiamata dalla clausola di cui all'art.3 succitato.

3.Parte opponente ha dedotto che le fatture poste a base del ricorso monitorio si fonderebbero su consumi presunti e non già effettivi, determinando in tal modo degli importi eccessivi rispetto all'attività economica del [REDACTED]

Ebbene, la contestazione dei consumi di parte opponente appare del tutto generica.

Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.

La resistente si limita a contestare, genericamente, la ricostruzione dei consumi operata dalla controparte, senza nulla contrapporre in ordine alle modalità con le quali i consumi avrebbero dovuto essere calcolati nel caso di specie, e, quindi, senza allegare fatti diversi, incompatibili con quelli addotti dalla opposta.

Né l'ingiunta ha offerto il benchè minimo elemento a sostegno della detta obiezione.

Stante la genericità della contestazione relativa ai consumi, non sorge l'onere - speculare



solo ad una contestazione specifica -, a carico della somministrante, di provare il corretto funzionamento del contatore, come, invece, sostenuto da parte opponente nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc.

4.Per quanto attiene, poi, ai rilievi di parte opponente in ordine alla posizione dominante di [REDACTED] srl nella vicenda de qua e alla posizione di soggezione del [REDACTED] [REDACTED] si osserva che trattasi di deduzioni svolte, per la prima volta, solo nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc. Tali deduzioni, introducendo nuovi temi di indagine, vanno reputate inammissibili.

A tutte le argomentazioni esposte consegue che l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n.2124/18, dichiarandolo definitivamente esecutivo.

Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.2124/18 del Tribunale di Napoli, così decide:

-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2124/18, dichiarandolo definitivamente esecutivo;



-condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 5077,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. [REDACTED]

Napoli, 20/1/2023

Il Giudice

dott. Luigia Stravino

